

(N. 1447-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1546)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del BilancioTRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1951

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione Sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario

ONOREVOLI SENATORI. — Chiunque abbia presenti le norme che regolano la contabilità generale dello Stato, alla lettura del titolo del presente disegno di legge non può non rendersi conto che per esso si vuole, con norme speciali, autorizzare una deroga alla norma generale. È noto infatti che l'articolo 52 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, il quale trova riscontro nell'articolo 271 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio

1924, n. 827, dispone che «il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari *dipendenti*, ed eventualmente *ad altre Amministrazioni* (si intende sempre dello Stato), nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna Amministrazione con decreto da emanarsi d'intesa col Ministro delle finanze.

Ciò premesso vediamo, in particolare, che cosa dispone il disegno di legge in esame.

Art. 1. — Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale Sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato delle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contatti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche comprese nei programmi già approvati dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 9, lettere a), b), c) del decreto legislativo 15 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provvedimento suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 2. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale Sarda, con decreto da emanarsi al principio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani e i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziati per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato e di leggi contabili speciali.

Ora ed affinchè il Senato possa esattamente valutare la portata della deroga disposta con gli articoli sopra trascritti, occorre anche ricordare che col 1° gennaio 1950 la regione Sarda ha assunto l'esercizio effettivo delle funzioni amministrative che le competono a norma della Costituzione e dello Statuto speciale che la governa: che rientrano in tale competenza le opere di bonifica e di miglioramento agrario e fondiario le cui spese, per altro, continuano ad essere a carico dello Stato, ed in fine che per l'esercizio 1949-50 venne stanziata nel

bilancio del Ministero dell'agricoltura nella somma di lire 364.000.000 e che per l'esercizio in corso 1950-51 venne stanziata la somma di lire 3.700.000.000.

Così stando le cose e alla stregua delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato non è chi non vegga come le attribuzioni devolute alla Regione Sarda in materia di bonifica e di miglioramento agrario, si ridurrebbero ad una mera affermazione statutaria destituita di ogni pratico effetto, perchè, tanto l'approvazione dei piani relativi, quanto l'erogazione delle somme per essi stanziati, competono al Ministro dell'agricoltura, il quale, per altro, anche ritenendolo opportuno, nemmeno potrebbe all'uopo delegare il Presidente della Giunta regionale, questi non essendo funzionario dipendente a norma di quanto previsto dal citato articolo 52 del regio decreto-legge 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e dall'articolo 271 del relativo regolamento.

Ecco perchè con la norma contenuta nel citato articolo 2 del disegno di legge in esame, in deroga alla norma generale sulla contabilità dello Stato, si autorizza il Ministro dell'agricoltura a delegare, con suo decreto all'inizio di ogni esercizio finanziario, le facoltà che ad esso Ministro competono a norma di bilancio in materia di bonifica e di miglioramento agrario.

Nè prima che la Regione Sarda assumesse l'esercizio effettivo delle funzioni amministrative in forza del suo statuto speciale, la deroga in parola poteva apparire necessaria, essendo le funzioni medesime devolute per legge (decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 417 e proroghe successive) al rappresentante del Governo nell'isola.

Analogamente, e ciò al fine di conservare quel decentramento amministrativo, che da oltre sei anni si è instaurato in Sardegna, anche in tema di lavori pubblici col regime alto-commissariale e coi poteri eccezionali conferiti al rappresentante del Governo a norma del citato decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 417, e successivi nonchè del decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, e proroghe successive, il Ministro dei lavori pubblici, ha, a sua volta, formulato l'articolo 1 sopra tra-

scritto e per affinità di materia e per ragioni di economia legislativa inserito nello stesso disegno di legge, col quale articolo esso Ministro propone di essere autorizzato a delegare, all'inizio di ogni esercizio finanziario e con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, al Presidente della Giunta regionale sarda, le proprie facoltà in materia di lavori pubblici riconosciuti di preminente interesse statale e come tali sottratti alla competenza regionale.

È evidente che con il disegno in parola il Governo della Repubblica, mentre da un lato si è preoccupato di favorire e di attuare quel decentramento amministrativo che è alla base dell'ordinamento regionale, ha voluto dall'altro lato evitare una delega diretta e permanente di poteri alla Regione da parte dello Stato limitandosi a proporre di conferire ai Ministri competenti l'autorizzazione a consentire la delega dei poteri, che ad essi Ministri appartengono, di anno in anno e con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, onde fosse loro

dato, per tal modo, di conservare la possibilità di introdurre in ogni decreto e per i singoli esercizi quelle direttive e quelle limitazioni che per avventura in base alla esperienza acquisita si manifestassero necessarie. Così, sotto altro profilo, appaiono garanzie sufficienti a contenere nei limiti della legalità l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al Presidente della Giunta regionale il previsto parere *conforme* degli organi tecnici locali dello Stato ed il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente stesso da parte dell'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato delle opere pubbliche della Sardegna e della delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari (articolo 3 del disegno).

Pertanto, la prima Commissione permanente ha l'onore di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato dal Governo.

MINOJA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 9, lettera a), b), c) del decreto legislativo 15 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziare nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da ema-

narsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziare per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 3.

I riscontri degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e dalla Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.